

REGOLAMENTO SUI CONTROLLI A CAMPIONE AI SENSI DELL'ART. 52, CO. 1 DEL D.LGS. 36/23 DI JTACA SRL

PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 40.000,00

Approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23/08/2023

Art. 1 Premesse

Jtaca con il presente regolamento, nelle more della complessiva revisione delle linee guida degli appalti inferiori alla soglia comunitaria, intende disciplinare i controlli a campione ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/23 per i contratti di importo inferiore a euro 40.000,00.

Art. 2 Verifiche a campione e provvedimento di sospensione per false dichiarazioni per affidamenti infra 40.000 euro

2.1. Nel caso di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, ai sensi dell'art. 52 del Codice, le verifiche sono di regola svolte una volta all'anno su un campione pari al 10% del numero degli affidamenti diretti di tale importo compiuti nell'anno precedente.

2.2. Laddove in caso di verifica a campione non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede:

- alla risoluzione del contratto,
- all'escussione della eventuale garanzia definitiva,
- alla comunicazione all'ANAC
- alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

2.3. Ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione il RUP applica i principi del contraddittorio e, in particolare:

- a) comunica via PEC all'operatore economico l'avvio del procedimento di sospensione e assegna un termine massimo di dieci giorni per le controdeduzioni;
- b) valuta le controdeduzioni inviate e gradua l'entità della sospensione in relazione sia alla gravità oggettiva della violazione, sia al danno subito dalla stazione appaltante;
- c) adotta un motivato provvedimento di sospensione e lo comunica via PEC all'operatore economico



Art. 3

Clausola risolutiva espressa

3.1 Per gli affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 il contratto è sottoscritto, sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del codice dei contratti, dopo la decisione di aggiudicazione, da intendersi immediatamente efficace.

3.2. E' fatta salva la facoltà del RUP di procedere alla verifica dei requisiti prima della sottoscrizione del contratto.